

117.0.18

GELMETTI, MATERA, RASTRELLI, COSENZA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 117-bis

1. Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche, entro il 30 Settembre 2025, le seguenti opere abusive:

a) opere pertinenziali quali portici o tettoie realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

b) opere accessorie quali balcone o loggia realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;

d) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e che non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria complessiva dell'edificio di riferimento al titolo abilitativo edilizio fatto salvo aumento della SUL di cui al comma 1 lett. a;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

f) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

g) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001, realizzate in assenza del o in

difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

117.0.19

GELMETTI, MATERA, RASTRELLI, COSENZA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 117-bis

(Disposizioni in materia di pratiche di condono)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che al momento della loro realizzazione non erano gravati da vincoli imposti sulla base di norme volte alla tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.».

Art. 118

118.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.
